

CLASSIFICAZIONE

TRATTAMENTI DISUMANI E DEGRADANTI – **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI POSITIVI DI PROTEZIONE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLO STATO** – INEFFICACIA DELLE INDAGINI PER L'ACCERTAMENTO DEI FATTI DENUNCIATI – DIRITTO ALLA LIBERTÀ E ALLA SICUREZZA – ARRESTO O DETENZIONE ILLEGITIMI – **RAGIONEVOLEZZA DELLA CUSTODIA CAUTELARE**

RIFERIMENTI NORMATIVI

CONVENZIONE EDU, artt. 3 (*sostanziale*), 3 (*processuale*), 5 §1.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

A. v. the United Kingdom, 23 settembre 1998, § 22, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VI; *Z. and Others v. the United Kingdom* [GC], n. 29392/95, §§ 73-75, ECHR 2001-V; *Nicolae Virgiliu Tănase v. Romania* [GC], n. 41720/13, § 115, 25 giugno 2019; *Osman v. the United Kingdom*, 28 ottobre 1998, § 116, *Reports* 1998-VIII; *Premininy v. Russia*, n. 44973/04, § 71, 10 febbraio 2011; *Gjini v. Serbia*, n. 1128/16, § 77, 15 gennaio 2019; *M.C. v. Bulgaria*, n. 39272/98, § 151, ECHR 2003-XII; *Denis Vasilyev v. Russia*, n. 32704/04, §§ 98-99-100, 17 dicembre 2009; *Mudric v. the Republic of Moldova*, n. 74839/10, § 42, 16 luglio 2013; ***Hovhannisyan v. Armenia***, n. 18419/13, § 51, 19 luglio 2018; *Stoica v. Romania*, n. 42722/02, § 67, 4 marzo 2008; *Gorgiev v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, n. 26984/05, § 64, 19 aprile 2012; *El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia* [GC], n. 39630/09, § 186, ECHR 2012; *Kuparidze v. Georgia*, n. 30743/09, § 60, 21 settembre 2017; *Gorea v. Moldova*, n. 21984/05, § 47, 17 luglio 2007; *Bati and Others v. Turkey*, nn. 33097/96 e 57834/00, § 133, ECHR 2004-IV; *Assanidze v. Georgia* [GC], n. 71503/01, § 171, ECHR 2004-II; *Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia* [GC], n. 48787/99, § 461, ECHR 2004-VII; *Buzadji v. the Republic of Moldova* [GC], n. 23755/07, § 84, 87, 102, 5 luglio 2016); *Saadi v. the United Kingdom* [GC], n. 13229/03, § 67, 68, 69, ECHR 2008; *Ilseher v. Germany* [GC], nn. 10211/12 and 27505/14, § 135, 4 dicembre 2018; *Baranowski v. Poland*, n. 28358/95, § 50, ECHR 2000-III; *Creangă v. Romania* [GC], n. 29226/03, § 101, 23 febbraio 2012; *Bozano v. France*, 18 dicembre 1986, Series A n. 111; *Čonka v. Belgium*, no. 51564/99, ECHR 2002-I; *S., V. and A. v. Denmark* [GC], nn. 35553/12 and 2 others, § 76, 22 ottobre 2018; *Letellier v. France*, 26 giugno 1991, § 35, Serie's A n. 207; e *Idalov v. Russia* [GC], n. 5826/03, § 140, 22 maggio 2012.

PRONUNCIA SEGNALATA

Corte E.D.U., 26 maggio 2020, *Application* no. 45422/13 ***I.E. v. The Republic of Moldova***

Abstract

- La Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 3 della Convenzione, sia sotto il profilo sostanziale, che sotto quello procedurale.

- Quanto al primo aspetto, ha ribadito l'obbligo degli Stati di protezione dei detenuti da maltrattamenti e trattamenti disumani e degradanti, in particolare minori o soggetti vulnerabili, affermando che esso opera anche in caso di non coinvolgimento diretto dei rappresentanti dello Stato, configurandosi come dovere di protezione del benessere fisico dei soggetti in posizione vulnerabile, posti sotto il controllo delle autorità. Esso non va inteso, tuttavia, in maniera da renderne eccessivamente difficile l'adempimento allorché i maltrattamenti siano posti in essere ad opera di soggetto privato.

- Sotto il profilo procedurale, ha precisato che l'art. 3 richiede che gli Stati svolgano indagini effettive, tali dovendosi considerare – in linea di principio – quelle in grado di condurre all'accertamento dei fatti e alla identificazione e, se del caso, alla punizione dei responsabili, tuttavia ribadendo che si tratta di una obbligazione di mezzi e non di risultato.

- La Corte è chiamata a scrutinare anche la tempestività della reazione delle autorità, rispetto all'epoca della denuncia e l'obbligo dello Stato sorge – ipso facto – allorché i fatti siano posti all'attenzione delle autorità, pur in difetto di formale denuncia.

- La Corte ha, infine, riscontrato una violazione dell'articolo 5 §1 e, quindi, la arbitrarietà del mantenimento della detenzione preventiva sofferta dal ricorrente – soggetto minore degli anni diciotto, per il quale il termine massimo di custodia cautelare non poteva superare i quattro mesi, secondo il codice di procedura penale dello Stato – rilevando che **il pubblico ministero, pur essendo a conoscenza di tutte le condotte ascritte al ricorrente sin dall'inizio, aveva artificiosamente promosso un procedimento distinto per ogni singolo reato, attendendo lo scadere del termine relativo al primo procedimento per promuovere gli altri due, con il risultato di determinare un arbitrario prolungamento della custodia sofferta.**

Il Caso

Il procedimento penale

Il 13 agosto del 2012, il ricorrente – all'epoca minore e incensurato – veniva arrestato per concorso in un omicidio occorso il precedente 12 agosto. La vittima era stata derubata, la sua automobile bruciata per nascondere le prove del delitto. Il provvedimento di custodia cautelare era stato prorogato sino al 9 dicembre 2012, allorché il giovane veniva rimesso in libertà, salvo a essere nuovamente e immediatamente arrestato per la rapina aggravata e il danneggiamento coevi all'omicidio, reati per i quali il 6 dicembre 2012 il pubblico ministero competente per il procedimento per omicidio aveva iscritto distinti procedimenti; il 18 dicembre successivo, peraltro, l'organo inquirente avrebbe riunito i procedimenti poiché i reati erano stati posti in essere dalla stessa persona. Nella nuova richiesta cautelare, si richiamavano le accuse formulate nel primo procedimento, ma il giudice riteneva non applicabile il termine massimo di quattro mesi, poiché la custodia riguardava fatti diversi.

Il 27 dicembre 2012, il giudice dell'appello cautelare rigettava l'impugnazione proposta dal difensore, con riferimento alla scadenza del termine massimo di custodia cautelare.

Le violenze denunciate

Il 9 ottobre del 2012, il direttore del carcere aveva constatato che il ricorrente presentava lesioni e zoppicava; dopo un iniziale silenzio, il ricorrente aveva riferito al direttore e allo psicologo della prigione di essere stato pesantemente picchiato e stuprato per via anale dagli ex compagni di cella, sia alla fine di settembre che agli inizi di ottobre.

Il successivo 19 ottobre il detenuto presentava formale denuncia.

Il 16 novembre 2012 il pubblico ministero archiviava il procedimento per mancanza di elementi a sostegno delle accuse, ma le indagini erano riaperte, a seguito di impugnazione del difensore, il 22 marzo 2013 dall'organo di Procura sovraordinato e i cinque soggetti denunciati formalmente accusati di percosse e stupro. Un nuovo esame medico legale consentiva di accertare segni di ferite, ma la insufficiente descrizione di esse nel primo rapporto rendeva difficile determinarne tempo e modalità. Alcuni testimoni riferivano delle confidenze ricevute

dal ricorrente in ordine ai subiti maltrattamenti e stupro. All'epoca dei fatti, era già noto che gli accusati erano soggetti con pesanti precedenti, anche per violenza sessuale e omicidio.

Il processo a carico degli accusati risultava ancora pendente.

La decisione della Corte

La violazione dell'art. 3 CEDU [*<<Nessuno può essere sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti>>*].

I giudici di Strasburgo hanno condannato lo Stato per violazione dell'art. 3, sotto entrambi i profili, sostanziale e procedurale.

Richiamati i propri precedenti (cfr. *A. v. the United Kingdom*, 23 settembre 1998, § 22, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VI; *Z. and Others v. the United Kingdom* [GC], n. 29392/95, §§ 73-75, ECHR 2001-V; *Nicolae Virgiliu Tănase v. Romania* [GC], n. 41720/13, § 115, 25 giugno 2019), la Corte ha ribadito che il combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 della Convenzione fa **obbligo agli Stati di adottare misure atte ad assicurare che gli individui sottoposti alla loro giurisdizione non siano soggetti a maltrattamenti**, anche da parte di altri soggetti privati; che, con specifico riferimento **ai minorenni**, tali misure devono assicurare una protezione effettiva secondo i parametri delineati in *Osman v. the United Kingdom*, 28 ottobre 1998, § 116, *Reports* 1998-VIII, e in *Z. and Others* no. 29392/95, § 73; infine, che il non coinvolgimento diretto di rappresentanti dello Stato non esonera quest'ultimo dagli obblighi di cui all'art. 3 (cfr. *Premininy v. Russia*, n. 44973/04, § 71, 10 febbraio 2011), che non deve essere interpretato, però, in maniera da rendere eccessivamente difficile per le autorità scongiurare che trattamenti disumani o degradanti siano perpetrati da un privato ai danni di un altro (oltre a *Premininy*, § 73, già citata, il rinvio è a *Gjini v. Serbia*, no. 1128/16, § 77, 15 gennaio 2019).

La Corte ha, inoltre, affermato che l'art. 3 richiede che gli Stati svolgano **indagini effettive**, anche laddove gli atti di violenza siano posti in essere da soggetti privati (cfr. *M.C. v. Bulgaria*, n. 39272/98, § 151, ECHR 2003-XII; *Denis Vasilyev v. Russia*, no. 32704/04, §§ 98-99, 17 dicembre 2009; *Mudric v. the Republic of Moldova*, n. 74839/10, § 42, 16 luglio 2013), precisando che può parlarsi di indagini effettive – in linea di principio – allorché esse siano in grado di condurre all'accertamento dei fatti e alla identificazione e, se del caso, punizione dei responsabili (cfr. ***Hovhannisyan v. Armenia***, n. 18419/13, § 51, 19 luglio 2018).

Tuttavia, sul punto, i giudici di Strasburgo hanno precisato che si tratta di una obbligazione di mezzi e non di risultato e che, nel relativo scrutinio, va considerata la tempestività della reazione delle autorità rispetto all'epoca della denuncia, avuto riguardo all'avvio delle indagini, ai ritardi nell'assumere decisioni e al tempo impiegato nella fase iniziale (cfr. *Denis Vasilyev*, sopra cit., § 100; e a *Stoica v. Romania*, n. 42722/02, § 67, 4 marzo 2008).

L'obbligo dello Stato di condurre indagini effettive sorge – *ipso facto* – una volta che i fatti siano giunti all'attenzione delle autorità, anche in difetto di formale denuncia, I (cfr. *Gorgiev v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, n. 26984/05, § 64, 19 aprile 2012; *El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia* [GC], n. 39630/09, § 186, ECHR 2012).

Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha ricordato che le norme internazionali consentono un certo margine di manovra circa le modalità per garantire la separazione tra detenuti minorenni e maggiorenni, dovendosi verificare se le condizioni della detenzione, nel loro complesso, siano conformi all'obbligo dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Convenzione (sul punto, *Kuparidze v. Georgia*, no. 30743/09, § 60, 21 settembre 2017).

Nel caso in esame, il ricorrente – incensurato e, dunque, in condizione di particolare vulnerabilità, aggravata da una sospetta condizione di ritardo mentale – era stato collocato in cella insieme a cinque detenuti, alcuni condannati per crimini gravi, quali omicidio e violenza sessuale e uno, sembra, anche per stupro di minorenne, situazione che, secondo la Corte, ha creato il pericolo che egli divenisse vittima di abusi (sul punto, *Gorea v. Moldova*, n. 21984/05, § 47, 17 luglio 2007), richiamando sul punto le indicazioni del Consiglio di Europa e delle Nazioni Unite, secondo cui i giudicabili devono essere detenuti separatamente dai condannati.

Inoltre, **autorità erano già venute a conoscenza delle lesioni** prima della denuncia formale e, pertanto, avrebbero dovuto preoccuparsi, considerate anche le condizioni mentali della vittima, che questa potesse essere restia a denunciare i fatti per paura di rappresaglie.

Proprio **l'insufficienza delle misure** adottate rispetto ai fatti accaduti il 9 ottobre 2012, aveva consentito la reiterazione degli abusi, tenuto conto **dell'obbligo alle autorità di reagire in caso di segnali di maltrattamenti** anche in assenza di formale denuncia.

Quanto al profilo procedurale, La Corte ha riconosciuto che, dopo la denuncia del ricorrente, il pubblico ministero aveva assunto alcune iniziative, ma non aveva aperto formalmente un'indagine, soprattutto in considerazione del fatto che il proctologo non aveva trovato segni di stupro. Sul punto, ha rilevato la incompletezza della consulenza del medico proctologo sotto due distinti profili (lo specialista aveva visitato il denunciante il 26 ottobre senza trovare segni di penetrazione anale, ma non aveva precisato che ciò poteva dipendere dal lasso temporale trascorso; inoltre, pur espressamente richiesto, aveva taciuto sulla riferita depilazione anale).

Sul punto, la Corte ha ribadito che le autorità devono considerare la condizione di vulnerabilità delle vittime, le quali possono essere restie a denunciare i fatti (*Bati and Others v. Turkey*, nos. 33097/96 e 57834/00, § 133, ECHR 2004-IV), ricordando che il ritardo iniziale delle indagini era proseguito dopo la loro riapertura (marzo 2013), essendosi esse concluse solo nel luglio 2015, laddove il processo era ancora pendente in primo grado al maggio 2017.

La violazione dell'art. 5 §1 CEDU [«Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge»].

La Corte ha ribadito che l'art. 5, letto in combinato disposto con gli artt. 2, 3 e 4 della Convenzione, è al primo posto tra i diritti fondamentali che proteggono la sicurezza fisica dell'individuo e che il suo scopo è quello di prevenire limitazioni della libertà arbitrarie e ingiuste (vedi *Assanidze v. Georgia* [GC], n. 71503/01, § 171, ECHR 2004-II; *Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia* [GC], n. 48787/99, § 461, ECHR 2004-VII; *Buzadji v. the Republic of Moldova* [GC], n. 23755/07, § 84, 5 luglio 2016); ogni privazione della libertà, oltre

a dover rientrare in una delle eccezioni espressamente declinate alle lettere a-f dell'art. 5 § 1, deve essere anche legittima (cfr. *Saadi v. the United Kingdom* [GC], n. 13229/03, § 67, ECHR 2008; *Inseher v. Germany* [GC], nn. 10211/12 e 27505/14, § 135, 4 dicembre 2018).

L'espressione "nei modi previsti dalla legge" contenuta nell'art. 5 § 1, infatti, rinvia alle leggi nazionali e stabilisce l'obbligo di conformarsi ad esse, cosicché, di norma, spetta innanzitutto ai giudici nazionali interpretare e applicare la legge interna. Tuttavia la situazione è diversa ove il mancato rispetto della legge comporti di per sé una violazione della Convenzione. In tali casi, infatti, la Corte deve verificare se la legge interna sia stata effettivamente osservata (sul punto, cfr. *Baranowski v. Poland*, n. 28358/95, § 50, ECHR 2000-III, and *Creangă v. Romania* [GC], n. 29226/03, § 101, 23 febbraio 2012) e, nonostante non fornisca una definizione di condotta arbitraria ai sensi dell'art. 5 citato, ha richiamato il principio generale ricavabile dai suoi precedenti: la detenzione deve considerarsi "arbitraria" tutte le volte in cui, nonostante appaia rispettosa della lettera della legge, vi sia stata mala fede o raggirio da parte delle autorità (cfr., sul punto, *Bozano v. France*, 18 dicembre 1986, Series A n. 111; *Čonka v. Belgium*, n. 51564/99, ECHR 2002-I; *Saadi*, cit., §§ 68 and 69; *S., V. and A. v. Denmark* [GC], nn. 35553/12 and 2 others, § 76, 22 ottobre 2018).

Nella specie, la Corte ha osservato che l'art. 186 co. 4 del cod. proc. pen. moldavo espressamente indica in quattro mesi il termine massimo di detenzione nei confronti di soggetti minori di età, a prescindere dallo *status detentionis* (si tratti, cioè, di soggetti sospettati, indagati o imputati). La difesa del ricorrente, peraltro, aveva espressamente rilevato davanti ai giudici nazionali e in sede di osservazioni, che il pubblico ministero era a conoscenza sin dall'inizio di tutte le condotte ipotizzate a carico del minore, cosicché non poteva affermarsi che egli avesse appreso delle ulteriori condotte solo durante le indagini per l'omicidio, essendo state le stesse poste in essere nel medesimo contesto spazio-temporale, come peraltro confermato da alcune circostanze fattuali: in primo luogo, i procedimenti aperti successivamente erano stati riuniti con quello originario; inoltre, una delle accuse successive (quella di danneggiamento dell'autovettura della vittima) era stata descritta nel primo procedimento per omicidio quale condotta posta in essere allo scopo di occultare l'omicidio stesso; ancora, nella seconda richiesta cautelare il pubblico ministero aveva fatto rinvio all'accusa di omicidio per fondare il quadro cautelare; infine, la tempistica della seconda richiesta, formulata alla scadenza del termine massimo relativo al primo procedimento, aveva messo in risalto, secondo gli assunti difensivi, la mala fede delle autorità procedenti.

Secondo la Corte, tale strumentale separazione dei procedimenti relativi alle accuse mosse al ricorrente, all'evidente scopo di prolungare il termine massimo di custodia, costituisce prova di mala fede da parte delle autorità, cosicché il periodo di custodia successivo al 9 dicembre 2012 deve considerarsi arbitrario, secondo l'art. 5 § 1 della Convenzione.